

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 41

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIULIANO, NOVI, IANNUZZI,
CORONELLA, IZZO, GIRFATTI e MALVANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

—————

Istituzione in Caserta di una sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale della Campania

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La giustizia amministrativa, al pari di quella ordinaria, soffre da tempo, come è a tutti noto, una crisi di tale gravità che induce ormai a ritenere persistente, specie con riferimento ai tribunali amministrativi regionali, una vera e propria situazione di emergenza.

In Campania, in particolare, gli affari pendenti presso il tribunale amministrativo regionale (TAR) autorizzano previsioni fortemente realistiche in ordine a una loro definizione in tempi che di fatto danno il senso e il significato di una denegata giustizia. La qual cosa, oltre a provocare un assai preoccupante e diffuso senso di sfiducia verso l'istituzione «giustizia», alimenta una deprecabile incertezza nei rapporti giuridici, specialmente laddove è interessata la pubblica amministrazione; incertezza che aumenta vieppiù quel clima di precarietà che sembra caratterizzare i nostri tempi.

L'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Campania nella città di Caserta risponde all'esigenza di «alleggerire» l'ufficio di Napoli, di consentire a una non trascurabile fascia di popolazione, quale quella della provincia di Caserta (poco meno di 900.000 abi-

tanti), di potere con minor disagio avanzare domanda di giustizia e, soprattutto, di legittimare quel diritto di ottenere provvedimenti e decisioni in tempi accettabili che, con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, ha trovato esplicito e solenne riconoscimento.

La necessità di decongestionare il TAR della Campania emerge in tutta la sua indifferibilità dalla lettura degli allarmanti dati statistici relativi all'anno 2005, dai quali risulta una pendenza che induce a ritenere che i termini di definizione delle controversie si protrarranno in tempi che materializzeranno una sostanziale denegata giustizia.

Tali numeri sono di una tale eloquenza che non abbisognano di ulteriori commenti e rappresentano, da soli, la ragione giustificatrice dell'istituzione della sezione distaccata di Caserta, città che, ricca di prestigiosi edifici e complessi monumentali, non avrebbe alcuna difficoltà a reperire una sede idonea per il nuovo ufficio giudiziario.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli e di una allegata tabella.

Esprimo l'auspicio che gli onorevoli senatori vorranno dare il loro consenso all'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella regione Campania è istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Caserta e con circoscrizione comprendente la provincia di Caserta.

Art. 2.

1. I ruoli organici del personale di magistratura, del personale di segreteria e di quello ausiliario della sezione distaccata di Caserta sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo i posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primi refendari e di referendari, nonché del personale direttivo, di concetto, di dattilografia, ausiliario, di cui rispettivamente alle tabelle A, C, D, F e G allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, sono incrementati dei posti di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. Il funzionamento della sezione distaccata di Caserta è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, nonché dalla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 4.

1. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Caserta è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. I ricorsi afferenti la circoscrizione della provincia di Caserta pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Campania sono trasferiti alla sezione distaccata di Caserta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della sezione stessa.

2. I ricorsi proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sezione distaccata di Caserta sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo della Campania che li trasmette alla segreteria della sezione distaccata di Caserta non appena questa sia entrata in funzione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 465 mila euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA
(articolo 2)*Integrazioni alle tabelle A, C, D, F e G
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186*

Ruoli del personale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti in aumento
<i>Tabella A</i>		
Ruolo del personale di magistratura Consiglieri di tribunale amministrativo regionale – Primi referendari - Referendari		5
<i>Tabella C</i>		
Direttore di segreteria	VII	1
<i>Tabella D</i>		
Segretario	VI	2
<i>Tabella F</i>		
Coadiutore dattilografo	IV	3
<i>Tabella G</i>		
commesso	II	2
agente tecnico	II	1

